

Normativa e prassi

## Istituti privati, la presa d'atto vale come riconoscimento per l'esenzione Iva

3 Luglio 2008

A meno che non svolgano attività diversa da quella già inquadrata tra le prestazioni didattico-educative



Esenzione Iva delle prestazioni didattiche rese da istituti privati operanti in più regioni nelle materie di competenza del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: la richiesta di riconoscimento va presentata alla direzione regionale delle Entrate di domicilio fiscale degli enti interessati. La stessa direzione avvia l'istruttoria per la preventiva valutazione e richiede il parere tecnico all'ufficio scolastico della medesima regione. Sono esclusi dall'onere di presentare domanda di riconoscimento gli istituti che in passato hanno ottenuto la presa d'atto sulle attività che continuano a svolgere. Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 269/E** del 3 luglio, in risposta alle richieste di alcune direzioni regionali. Queste ultime chiedono delucidazioni sulle procedure per il riconoscimento degli istituti privati ai fini dell'esenzione Iva, come illustrato nella circolare 22/2008.

Nel dettaglio, l'Agenzia si sofferma sull'ipotesi in cui l'istituto interessato operi in più regioni. In questo caso, la richiesta di riconoscimento va inoltrata alla direzione regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell'ente interessato. Una volta ricevuta l'istanza, la direzione avvia l'istruttoria e richiede il parere tecnico all'ufficio scolastico della stessa regione.

La richiesta del parere tecnico non è sempre necessaria. In particolare, gli istituti privati che hanno ottenuto la presa d'atto in base alla normativa previgente non sono tenuti a chiedere il parere tecnico all'amministrazione Scolastica. L'Agenzia precisa infatti che l'attività di questi organismi è

già stata iscritta in passato tra le prestazioni educativo-didattiche. Ne deriva che essi non sono tenuti a presentare istanza di riconoscimento.

Diverso è il caso in cui gli organismi svolgano attualmente un'attività diversa da quella oggetto della presa d'atto. Per questi il parere tecnico è necessario.

di

**Giulia Marconi**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/istituti-privati-presadatto-vale-come-riconoscimento>